



Schema di decreto interministeriale di ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

VISTO il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15.3.2010, n. concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8 comma 4 lett. a);

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica concernente il riordino degli istituti tecnici le seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40 nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lett. a);

CONSIDERATO che ai sensi del citato comma 2, lett. a) la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 4, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario fissato dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lett. a) alla individuazione delle classi di concorso della tabella A, C e D da assoggettare a riduzione e delle relative quantità orarie da ridurre;

### DECRETA

Per i motivi espressi in premessa, nell'allegata tabella "A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano per ogni indirizzo di ordinamento e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella



## *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde, terze e quarte.

A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le quantità orarie ridotte, contenute nell'ambito del 20% dell'orario fissato dall'ordinamento previgente con esclusivo riguardo alle classi di concorso con un orario annuale pari o superiore a 99 ore, nonché alle classi di concorso relative agli insegnamenti tecnico-pratici che si svolgono in compresenza.

L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati.

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo la normale procedura, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto.